

COMUNE DI RUFINA

Rep. 5810

Città Metropolitana di Firenze

CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

COMUNALE DI RUFINA "G. MONTAGNI"; PERIODO 1 LUGLIO 2023 – 30

GIUGNO 2026 – CIG N. 97210819CF

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di gennaio, in Rufina, davanti a me, Dott.ssa Hanna Mariana Meini, Vice Segretario del Comune di Rufina, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dall'articolo 97, comma 4, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sono comparsi:

- il Comune di Rufina, (in seguito per brevità indicata come "Amministrazione" o "Appaltante"), con sede legale a Rufina, codice fiscale n. 80010950485 e partita IVA n. 01305620484, rappresentato dal Dott. Francesco Tonelli, nato a Firenze il 03 agosto 1979, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Vice Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali del Comune di Rufina, giusto decreto del Sindaco n. 30 del 29/12/2023 prorogato con decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2024, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

- la sig.ra Francesca Minadeo, nata a Mantova (MN) il 12 luglio 1984 (C.F.: MNDFNC84L52E897V) e residente in Bologna (BO), Via Federico Venturini n. 6, in qualità di procuratore speciale di "Le Macchine Celibi Società Cooperativa", con sede legale in Bologna, Via Faustino Malaguti n. 1/6 - 40126, CF. e P.IVA e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Bologna 02537350379, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Bologna, al n. 328507, autorizzato a sottoscrivere contratti di appalto in forza di procura

speciale rilasciata dalla società in data 23/10/2023 con atto rep. 8231 stipulato dal Notaio Maria Elena Padovani, registrato a Bologna il 30 ottobre 2023 al n. 47857 Serie 1T, di seguito anche, per brevità "Società" o "Appaltatore";

I componenti, della cui identità personale io Vice Segretario sono certo, stipulano quanto segue.

#### PREMESSO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali del Comune di Rufina n. 26 del 20/03/2023 veniva indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento in appalto del servizio di gestione della Biblioteca comunale di Rufina "G. Montagni", per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2026;

- che con la suddetta determinazione venivano approvati: il capitolato speciale di appalto con i relativi allegati, la lettera di invito/disciplinare di gara e la restante documentazione a formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento della procedura suddetta;

- che la procedura di gara veniva svolta dal C.U.A. (Centro Unico Appalti) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in modalità telematica utilizzando il portale della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali del Comune di Rufina n. 99 del 21/08/2023 si è

provveduto ad approvare le risultanze dei verbali del seggio e della commissione gara, predisposti dal C.U.A., parti integranti e sostanziali del citato atto, e l'appalto è stato aggiudicato in sospensione d'efficacia a "Le Macchine Celibi Società Cooperativa" con sede legale a Bologna, Via Faustino Malaguti 1/6 C.F.e P.I. 02537350379M, che ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari al 7,00% per un importo complessivo pari ad Euro 83.594,84, ivi compresi gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali per Euro 726 al netto dell'IVA, assumendo il relativo impegno di spesa;

- che sono stati acquisiti i seguenti certificati:

- Certificati generali del casellario giudiziale e nella banca dati del casellario europeo pervenuti in data 12.09.2023 con validità al 12.03.2024 intestati a Terrosi Carlo, Francesca Minadeo, Ilenia Cristina Mattiuz, Elisabetta Campa Bologna, Alessandra Paganelli, Mario Mastromarino, Lara Masini, Michele Bolognesi, Francesco Nicolini, Mara Montanari;
- Certificati generali dei carichi pendenti pervenuti in data 25.09.2023 prot. n. 17045 per i nominativi di cui sopra, con validità al 25.03.2024;
- Attestazione di inesistenza di procedure fallimentari al 12.10.2023 rilasciata dal Registro Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna P V7280260 del 12/10/2023;
- Attestazione di regolarità fiscale inviata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, pervenuta in data 18.09.2023, ns. prot. n. 16661, con esito regolare;
- Attestazione di ottemperanza dell'art. 17 della L. 68/99, pervenuta in

data 11.10.2023 dall'Ufficio Centrale del Collocamento mirato di

Bologna;

- Verifica presso il Casellario informatico ANAC – Annotazioni riservate

sugli operatori economici, dalla quale non risultano annotazioni per

l'operatore economico;

- DURC on line – esito regolare, prot. INPS 38160786 del 23/10/2023;

- Visura on line dell'iscrizione alla CC.I.A. di Bologna – documento n.

T531953030 estratto dal Registro delle Imprese in data 16/05/2019;

- che con determinazione del Responsabile Area Affari Generali Servizi

Sociali Educativi Culturali n. 134 del 02/11/2023, si è proceduto al

riconoscimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con

proprio atto n. 99 del 21/08/2023, a seguito della verifica positiva dei requisiti

di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicataria ai sensi dell'art.

32, comma 7, del medesimo decreto legislativo;

- che il presente contratto è finalizzato all'affidamento del servizio di gestione

della Biblioteca comunale di Rufina "G. Montagni" per il periodo 1 luglio 2023

– 30 giugno 2026, da realizzare secondo quanto previsto nel capitolato

speciale d'appalto, nei relativi allegati e nel progetto presentato

dall'appaltatore, depositati agli atti dell'Amministrazione;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in

forma pubblica amministrativa.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Società

ha presentato la garanzia fideiussoria definitiva con le caratteristiche previste

dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto pari ad Euro 4.179,74 rilasciata

da SACE BT S.P.A./Agenzia di Verona Zostan S.A.S. di Zolin Stefano e c.

con polizza n. 1675.00.27.2799873430 del 28/11/2023.

Richiamato l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che a decorrere dalla data in cui il Nuovo Codice acquista efficacia (1° Luglio 2023), le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendosi come tali, tra gli altri, *“le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”* (lett. a).

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Rufina, come sopra rappresentato, affida a “Le Macchine Celibi Società Cooperativa”, come sopra rappresentata, che accetta, l'appalto relativo al servizio di gestione della biblioteca comunale di Rufina “G. Montagni” per il periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2026.

#### Art. 2 – DURATA

1. La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) anni a far data dal 01/07/2023 al 30/06/2026.

2. L'Amministrazione si riserva altresì di procedere all'eventuale rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicazione originaria, per un'ulteriore annualità, e quindi dal 01/07/2026 al 30/06/2027, previa comunicazione all'appaltatore dell'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto.

3. E' fatta salva inoltre la possibilità di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, con specifico provvedimento alle condizioni di legge e per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento.

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per l'esatto adempimento del contratto è fissato in Euro 83.594,84, oneri della sicurezza compresi al netto dell'IVA. Tale importo risulta dall'offerta economica formulata dalla società, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante in sede di gara che, in copia conforme all'originale, è depositata in atti presso il Comune.

2. Con il valore dell'importo offerto in gara dall'appaltatore si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese, qualsiasi altro onere espresso e non, inerenti e conseguenti ai servizi di cui trattasi e necessari alla perfetta esecuzione dell'appalto.

#### ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'appaltatore svolge l'attività con autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

2. I servizi previsti nel presente appalto devono essere eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, nonché secondo quanto previsto in merito dall'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore e dal presente atto.

3. L'appaltatore dichiara il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per il tipo di attività richiamata nel capitolato nonché dei nulla-osta rilasciati dalle autorità preposte dalla legge secondo le vigenti normative.

4. Il personale impiegato nel servizio è quello specificato nelle apposite

schede compilate dalla società a norma del Capitolato speciale di appalto e del Disciplinare di gara, allegate all'offerta originaria presentata dalla società e conservate agli atti.

5. Qualora nel corso della vigenza del presente contratto dovessero occorrere sostituzioni del personale indicato in dette schede, la società dovrà darne comunicazione al Comune, esibendo tutta la documentazione prescritta dal Capitolato con congruo anticipo, al fine di consentire le necessarie verifiche ed accertare la rispondenza del nuovo personale alle prescrizioni del Capitolato.

#### ART. 5 – LOCALI

1. L'appaltante concede all'appaltatore, per la durata del presente appalto, l'utilizzo dell'edificio adibito a biblioteca comunale. Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore si impegna a usare i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e quant'altro presente negli edifici con la massima cura e diligenza, nonché a mantenere e riconsegnare i beni stessi, al momento della cessazione dell'appalto, in perfetto stato di conservazione, salvo il deperimento per usura dovuto al normale uso dei beni.

2. Allo scadere dell'appalto, l'appaltatore dovrà riconsegnare all'appaltante la struttura, con tutte le dotazioni iniziali in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, fatte salve quelle che per gli effetti dell'usura sono state necessariamente sostituite.

#### ART. 6 – RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' DEL CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Responsabile delle attività oggetto del presente contratto per la società è la sig.ra Francesca Minadeo, procuratore speciale della medesima.

2. Il Direttore dell'esecuzione per il Comune è la Dott.ssa Hanna Mariana Meini.

3. Il Direttore dell'esecuzione per il Comune vigila sulla corretta esecuzione del contratto, provvede a concordare le eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, verifica la conformità dei servizi espletati, proponendo la liquidazione delle fatture relative, contesta alla società gli eventuali disservizi, propone al R.U.P. l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto.

4. I rapporti che la società deve intrattenere con il Direttore dell'esecuzione per il Comune tramite il Responsabile delle attività consistono sostanzialmente in incontri periodici finalizzati a risolvere eventuali problematiche connesse con l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

#### ART. 7 – CONTROLLI

1. Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto. In particolare, è facoltà dell'appaltante effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

2. Ai fini della qualità dei servizi affidati, il monitoraggio si esplica mediante: l'elaborazione periodica di dati statistici; la rilevazione degli indici di soddisfazione degli utenti; la verifica del coordinamento costante della ditta con le attività dell'Amministrazione.

3. Qualora le verifiche, svolte in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio dell'appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per il servizio, l'appaltatore verrà informato per iscritto delle modifiche e degli

interventi da eseguire che andranno immediatamente resi operativi. Qualora le carenze fossero gravi ed irrimediabili in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, l'appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel presente contratto e/o di risolvere il contratto. L'appaltatore è tenuto a prestare al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la eventuale relativa documentazione richiesta.

4. Almeno una volta l'anno il Direttore dell'esecuzione, eventualmente supportato da tecnici qualificati, dovrà verificare lo stato dei locali, delle attrezzature e del patrimonio, nonché ogni altro elemento ritenuto utile per verificare il buon andamento del servizio. Nel caso in cui il Responsabile all'esecuzione individui carenze o inadeguatezza nelle modalità di erogazione del servizio, lo stesso potrà proporre al Dirigente Responsabile del contratto l'applicazione delle penali di cui al successivo art.19.

#### ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La verifica di conformità del servizio erogato sarà svolta nei tempi e con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto. Nel caso di verifica con esito positivo, il Comune provvederà al pagamento delle relative prestazioni nei termini previsti. Nel caso di verifica negativa, qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto riscontri il mancato rispetto delle prescrizioni contrattualizzate, provvede a segnalarlo al R.U.P., il quale può applicare le penali e/o la risoluzione previste dal Capitolato.

#### ART. 9 – VARIAZIONI DISPOSTE DALL'APPALTANTE

1. L'appaltante, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento massimo od una diminuzione massima

del 20% delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Le modalità di esecuzione e i corrispettivi relativi verranno regolati fra le parti. Qualora, per qualsiasi causa, l'amministrazione provveda ad effettuare interventi di ristrutturazione, trasloco e/o qualsiasi altra attività che implichi la sospensione dei servizi bibliotecari, ha la facoltà di chiedere alla società, con preavviso di non meno 5 giorni, fatta salva ogni causa accidentale o straordinaria, che siano sospesi i servizi bibliotecari stessi.

3. L'appaltatore, nel caso di temporanea sospensione dei servizi, ha l'obbligo di utilizzare parte del tempo previsto destinandolo al miglioramento dello standard qualitativo dei servizi da concordare con i referenti comunali della Biblioteca. La rimanente parte del tempo dovrà essere utilizzata per le necessarie attività sia di smantellamento che di primo ingresso nei locali ristrutturati e/o trasferiti, sempre da concordare con i referenti comunali.

#### ART. 10 – FATTURAZIONE

1. Il corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato su presentazione di fatture elettroniche mensili, debitamente vistate per la regolare esecuzione dal Direttore dell'esecuzione.

2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica le modalità di pagamento saranno adeguate alle disposizioni normative previste dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55

3. Le stesse dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio: **ZZFYBM** e contenere i seguenti riferimenti: "Affidamento in appalto della gestione dei servizi della Biblioteca comunale di Rufina "G. Montagni" – periodo 01/07/2023 – 30/06/2026 – CIG: 97210819CF". Il dettaglio delle fatture dovrà

contenere la descrizione del servizio effettuato.

#### ART. 11 - PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno disposti entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche redatte secondo le norme in vigore, dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore dell'esecuzione, la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della società e degli eventuali subappaltatori, nonché la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 19.

2. Il pagamento avverrà al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate all'appaltatore e quant'altro eventualmente dallo stesso dovuto.

Per tali importi l'appaltatore è tenuto a emettere specifica nota di credito in riduzione sull'importo della fattura sulla quale sono applicate le suddette detrazioni.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'appaltante procederà ad acquisire, ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 207/2010 il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà acquisito d'ufficio al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'appaltante segnala alla Direzione

Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207 del 2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa all'appaltatore, l'appaltante tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore l'appaltante tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 207 del 2010. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa.

5. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte dell'appaltante, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

6. L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestato servizio e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle Cooperative sociali e dagli accordi integrativi territoriali applicabili. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse.

ART. 12 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e

per gli effetti della L. 136 del 2010. A tal fine l'appaltatore dichiara:

- che il proprio c/c bancario dedicato, anche in via non esclusiva alla

presente commessa pubblica, è il seguente: MONTE DEI PASCHI DI

SIENA FILIALE BOLOGNA SEDE – VIA RIZZOLI, 6 – IBAN:

**IT85W0103002400000003853164;**

- che la persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è il Sig.:

- CARLO TERROSI, nato a Narni (TR) il 21/07/1962, C.F.

TRRCRL62L21F844Q, residente a Bologna in via F. Malaguti 1/6, in qualità

di Legale Rappresentante.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'appaltante eventuali variazioni

relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli

stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente

contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari

sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta

in essere, il codice identificativo di gara (CIG) del servizio oggetto del

presente contratto (97210819CF).

3. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno

eseguiti con ordinativi a favore dell'appaltatore da estinguersi mediante

accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla

presente commessa pubblica con il codice IBAN sopra indicato, o su un

diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non

esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato

con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

4. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il subappalto.

2. È vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

3. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art. 106 c. 2 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50 del 2016. Inoltre, qualora si faccia ricorso all'avalimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 89 del Codice.

#### ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50 del 2016 e dalla L. 52 del 1991.

L'appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente

dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo di gara CIG: n. 97210819CF.

L'appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

#### ART. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione. In particolare si richiama integralmente il contenuto degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, e 16 del capitolato. L'appaltatore è assoggettato a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81 del 2008 e ss.mm.ii. L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento

del corrispettivo dovuto all'appaltatore, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. L'appaltatore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'appaltatore restandone sollevato l'appaltante. L'appaltatore è altresì l'unico responsabile nei confronti dei fornitori, per gli impegni finanziari assunti al fine di assicurare il servizio oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 18 del capitolato.

#### ART. 16 – GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'appaltatore consegna la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 richiamata in premessa.

2. La polizza fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune.

3. La garanzia, valida per tutto il periodo contrattuale, verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto secondo il disposto dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la sua scadenza.

4. E' a carico dell'appaltatore la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che lo stesso appaltatore dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

5. L'appaltatore produce polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera n. 190520798 emessa in data 31/12/2022 e valida fino al 31/01/2024, rilasciata dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Bologna Spec. G.C., subagenzia 284, con i massimali per sinistro di Euro 5.000.000.00 per persona e/o danni a cose.

6. Per l'intera vigenza contrattuale l'appaltatore è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento, a titolo di penale,

della cauzione definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalla polizza assicurativa sopra indicata e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla stessa.

7. Agli effetti assicurativi, l'appaltatore, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### ART. 19 – PENALI

1. In caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, tali da non comportare la risoluzione del contratto, l'Appaltante, nella figura del Direttore dell'Esecuzione, intimerà in forma scritta al Referente contrattuale, l'adempimento della prestazione ove possibile, dando contestualmente un termine per il ripristino del servizio. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell'adempimento entro il termine prescritto, verranno applicate, fatto salvo il rispetto dell'art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010, le penali, come di seguito determinate, comunicando al Referente contrattuale l'adozione del relativo provvedimento.

2. Le penali per i ritardi saranno comminate, in misura giornaliera, in un importo compreso tra lo 0,3 (zerovirgolate) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare contrattuale nei casi, esemplificativi e non esaustivi, di seguito riportati:

a) per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura delle sedi rispetto agli orari comunicati e/o interruzione ingiustificata del servizio;

b) per l'impiego, in ciascuna giornata di servizio, di personale inferiore, per

numero o qualificazione professionale, rispetto a quanto previsto nell'offerta

tecnica e nel contratto;

c) per ogni mancanza concernente uso dei locali, impianti, attrezzature in violazione delle disposizioni dettate dall'Appaltante.

3. Ciascuna violazione degli obblighi di cui all'Art. 15 relativi alla sicurezza del personale dipendente dall'appaltatore comporta la comminazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro.

4. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'appaltatore che è tenuto, in ogni caso, ad eliminare ove possibile gli inconvenienti riscontrati ed a risarcire eventuali danni a cose e/o persone.

5. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione scritta dell'infrazione commessa tramite lettera, fax, posta certificata e l'assegnazione di un termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.

6. L'appaltante procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, ed in questo ultimo caso l'appaltatore dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

7. L'appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

8. L'appaltante inoltre, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e

anche stabilire discrezionalmente di non applicarla qualora sia accertato che

l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per

l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

9. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del

contratto, di cui all'articolo 21, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi

l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso

del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

10. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si

riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in

volta fino ad addivenire alla risoluzione dell'affidamento, incamerando la

cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### ART. 20 – RECESSO CONTRATTUALE

1. L'appaltante si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto

per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare

comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni, previa

formale comunicazione all'appaltatore.

2. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni

eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo

contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore

pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.

1671 del codice civile.

3. L'appaltante si riserva altresì di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi

dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 *Codice delle leggi antimafia e*

*delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di*

*documentazione antimafia*, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

4. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l'appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatta salva la comminazione delle penali di cui all'art. 19, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, l'Amministrazione si riserva di promuovere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 1453 e ss. del codice civile e 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. In particolare, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, l'appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi esemplificativi e non esaustivi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di formali diffide ad adempiere;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto del servizio affidato, salvo cause di forza maggiore;
- impiego di personale, per numero e qualità, inferiore a quanto previsto nel progetto tecnico e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio richiesto;
- violazione degli orari di servizio concordati;
- rilascio del Certificato Unico di Regolarità Contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;

- situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'appaltatore;

- sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;

- cessione del contratto a terzi;

- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;

- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;

- ritardato adempimento che abbia comportato l'applicazione di penali il cui importo complessivamente superi il 10% dell'importo contrattuale;

- violazione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni.

3. Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificino gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un termine non superiore a dieci giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria risultante dal verbale di gara, imputando all'impresa inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

5. All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratti le penalità, le spese, i danni.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e nel Codice di Comportamento comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2014.

2. La società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. La violazione degli obblighi del D.P.R. 62/2013 e/o del Codice di Comportamento comunale può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### ART. 23 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Rufina dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi ed eventuali obblighi di legge.

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

3. In qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016.

4. Il Titolare del Trattamento è il Sindaco del Comune di Rufina.

5. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il

contraente potrà visitare il sito <http://www.comune.rufina.fi.it/privacy>,  
accedendo alla sezione "privacy".

#### ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future.

2. I servizi regolati dal presente contratto sono esenti da IVA, secondo il disposto n. 22 dell'art. 10 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

3. L'imposta di bollo viene assolta con versamento dell'importo di Euro 45,00 (quarantacinque) mediante bonifico bancario, intestato alla Tesoreria del Comune di Rufina.

#### ART. 25 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, e che non fossero risolte mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice, sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Firenze, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

#### ART. 26 - RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

2. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.

3. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente contratto, il contraente avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal

personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che dovessero essere emanati durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio in oggetto.

Su richiesta delle parti, della cui identità sono certa, io sottoscritta, Hanna Mariana Meini, Vice Segretario Comunale, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c), e c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ho ricevuto il presente contratto, del quale ho dato lettura, fatta eccezione per quanto allegato, stante l'espressa e concorde dispensa ricevuta, ed a mia domanda le parti dichiarano che l'atto è conforme alla loro manifesta volontà e lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, su 25 (venticinque) facciate e viene firmato digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante, Dott. Francesco Tonelli (f.to digitalmente)

Per l'Appaltatore, Sig.ra Francesca Minadeo (f.to digitalmente)

Il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Meini Hanna Mariana (f.to digitalmente)